ORGANI DI GIUSTIZIA FISI
DECISIONE
N. 009 / 2026
del 16 NOV. 2026

FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI



## TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Rodolfo SENES - Presidente

Avv. Enrico MEDICI - Componente

Avv. Sabina Maria Vittoria MANTOVANI - Componente

riunito da remoto in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

## DECISIONE

nel procedimento N. FISI/2026/0008 - Deferimento del tesserato **SCARPITTI Giovanni**, nato a Sulmona (AQ) il 16.11.1973 - Cod. Tess. N. 23680

## INCOLPATO

delle violazioni indicate nell'atto di incolpazione e deferimento a giudizio:

*"a) dell'art. 6, comma 3, dello Statuto FISI, in relazione all'obbligo di osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e del Codice di Comportamento Sportivo, per avere omesso di provvedere tempestivamente alla cessazione dei tesseramenti dei due atleti minorenni nonostante la contrarietà espressamente manifestata dal genitore;*

*b) dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, per avere posto in essere le condotte sopra descritte in violazione dei principi di lealtà, correttezza e civile convivenza sportiva;*

*c) dell'art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, per avere comunicato a soggetti terzi informazioni concernenti la pretesa situazione di morosità dell'Avv. Del Giudice, con modalità, contenuto e destinatari idonei ad arrecare pregiudizio alla reputazione, all'immagine e alla dignità personale dell'interessato".*

## SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Presidente del Tribunale, letto l'atto di deferimento del Procuratore Federale emesso nei confronti del tesserato SCARPITTI Giovanni, fissava per il giorno 25 novembre 2026 l'udienza di discussione del procedimento.

Il giorno 13 novembre 2026 il tesserato SCARPITTI Giovanni presentava, ai sensi dell'art. 31 del R.G.S.- F.I.S.I., proposta di applicazione della sanzione indicandola in quella della censura.

Con atto in data 15 novembre 2026 il Procuratore Federale esprimeva parere favorevole.

**MOTIVI**

- vista l'istanza di applicazione di sanzione presentata dall'incolpato;
- visto il parere favorevole del Procuratore Federale all'applicazione della sanzione e l'assenza delle condizioni ostative di cui al c. 3° dell'art. 31 R.G.S. - FISI;
- accertato che la proposta di applicazione della sanzione è stata formulata in termini;
- ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione concordata;

Visto l'art. 31 c. 2° R.G.S. - F.I.S.I..

**P.Q.M.**

il Tribunale Federale, definendo a ogni effetto il procedimento, dichiara l'efficacia degli accordi e conseguentemente applica a **SCARPITTI Giovanni** la sanzione della censura prevista dall'art. 55, comma 1 lett. B) sub lett. a) del Regolamento di Giustizia Sportiva - F.I.S.I..

Assunto da remoto, lì 16 novembre 2026

Avv. Rodolfo SENES - Presidente

SENES RODOLFO
2026.11.16 22:13:34
FIRMA DIGITALE
CN=SENES RODOLFO
C=IT
O=ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA
2.5.4.97=VATIT-80030910107
rodolfo.senes@ordineavvgenova.it
RSA/2048 bits